



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 37/14

(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 37/14)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della incolpata signora **Chiara Pascucci Pepi** (Tessera F.I.S.E. n.. 35FVET – codice: VET 00348)

Premesso che

- con richiesta di emissione di decreto immediatamente esecutivo, ai sensi di cui all'articolo 15 n. 14 del vecchio Regolamento di Giustizia F.I.S.E., depositata in data 22 settembre 2014 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Toscana) con allegata produzione documentale, la signora Chiara Pascucci Pepi è stata rinviata a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia, per aver espresso dichiarazioni lesive dell'onorabilità e del prestigio degli esponenti degli Organi Federali Centrali e in particolare del Colonnello Max André Barbacini;

- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;



- l'incolpata, nella persona del suo difensore Avv. Gaia Grandi, depositava rituale memoria difensiva, nella quale, la stessa ha preliminarmente eccepito, l'estinzione del giudizio ai sensi di cui all'articolo 56 del nuovo Regolamento di Giustizia, nonché l'illegittimità e/o nullità dell'azione disciplinare e nel merito ha chiesto di respingere le richieste della Procura Federale e in subordine di applicare la minore sanzione del richiamo scritto;
- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale nonché l'Avvocato Francesco Cresti, in sostituzione dell'Avvocato Gaia Grandi; dopo esauriente discussione, l'Avvocato Francesco Cresti, per conto della propria assistita, ha insistito perché venisse accolta la conclusione formulata in via subordinata nel proprio atto difensivo e cioè la sanzione del richiamo scritto; la Procura ha aderito alla citate conclusioni.

Rilevato che

- le parti hanno formulato conclusioni congiunte;
- questo Tribunale, anche alla luce del comportamento processuale dell'incolpata e del sincero ravvedimento dimostrato, ritiene, le conclusioni, formulate congiuntamente dalle parti, eque ed accettabili.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia e l'articolo 10 dell'allora vigente Statuto della F.I.S.E.;

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico della signora Chiara Pascucci Pepi;

applica



Federazione Italiana Sport Equestri

- alla signora Chiara Pascucci Pepi la sanzione del richiamo scritto;
si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e all'incolpata, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica